

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 3025

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro dell'Interno

(SCOTTI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

col Ministro della Difesa

(ROGNONI)

col Ministro delle Finanze

(FORMICA)

col Ministro del Tesoro

(CARLI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1991

Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1991,
n. 345, recante disposizioni urgenti per il coordinamento
delle attività informative e investigative nella lotta contro la
criminalità organizzata

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema di fronteggiare la virulenta aggressione della criminalità organizzata con strumenti adeguati di prevenzione e di repressione ha indotto da tempo il Governo ad adottare una serie articolata di misure che, intervenendo in vari settori e con metodologie complementari, si propongono di perseguire l'obiettivo di contrastare, in maniera sempre più efficace, i fenomeni delinquenziali nelle loro diversificate forme di manifestazione.

In tal senso si è avvertita l'esigenza di completare il novero delle iniziative intraprese lungo questa direzione, ponendo mano a provvedimenti che intensificassero l'azione coordinata dello Stato nei confronti delle organizzazioni di tipo mafioso; ciò nel convincimento che una lotta incisiva alle cosche criminali, oltre che il rafforzamento degli organici, il potenziamento tecnologico delle Forze di polizia e la introduzione di misure penali più stringenti e severe, esige l'attuazione di moduli operativi capaci di assicurare l'effettivo coordinamento di tutte le componenti che, pur con diversità di ruoli e di competenze, devono confluire in maniera unitaria verso l'obiettivo essenziale di debellare i grandi fenomeni criminali.

Il Governo, pertanto, si è impegnato a dispiegare tutte le forze in campo contro il diffondersi del cancro mafioso, che ha raggiunto livelli intollerabili di attacco eversivo alle istituzioni e alla società civile.

Nel perseguire questo disegno, il principio fondamentale ed ispiratore, costantemente tenuto presente nella concezione stessa dell'iniziativa e nella conseguente elaborazione delle norme che costituiscono la struttura portante del provvedimento che si propone, è quello di rinsaldare l'azione di tutti gli organi dello Stato impegnati nella

lotta alla criminalità organizzata, operando all'interno del quadro ordinamentale vigente in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Non si è inteso, quindi, far ricorso a strumenti eccezionali creando strutture che si sovrapponevano a quelle esistenti, ma si è perseguito invece l'obiettivo di dare un assetto più funzionale ed efficace agli apparati, razionalizzandone l'organizzazione e favorendo le condizioni di un costante raccordo tra il momento dell'impulso e dell'indirizzo politico e quello, più strettamente operativo, attinente all'attività informativa e investigativa.

Le linee portanti del provvedimento si dipartono, pertanto, dalla fase imprescindibile della valutazione politica del fenomeno mafioso e della conseguente definizione delle strategie da adottare, che, attraverso l'assegnazione degli obiettivi e delle aree d'intervento alle singole Forze di polizia, consentano di raggiungere quel più elevato grado di efficienza indispensabile per un impiego coordinato degli uomini e dei mezzi schierati contro la delinquenza organizzata.

Del tutto funzionale a questo progetto è apparsa l'esigenza di orientare l'attività dei servizi di informazione e sicurezza anche all'acquisizione di notizie ed elementi attinenti a fatti e situazioni riferibili alle cosche criminali, convogliando l'insieme delle informazioni raccolte direttamente verso l'Alto commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza mafiosa, cui sono già affidati dalle vigenti disposizioni compiti di *intelligence* e di analisi dei dati conoscitivi, che può acquisire anche grazie all'attivazione dei poteri di cui è titolare.

A sua volta l'Alto commissario provvede a far rifluire il risultato della prima valutazione ed elaborazione delle informazioni verso una struttura unitaria investigativa, costitui-

ta nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza con il compito di attendere ad investigazioni preventive e ad indagini di polizia giudiziaria esclusivamente riferite alla criminalità organizzata e ai delitti di associazione mafiosa o comunque connessi a tale forma delittuosa.

Gli specifici connotati con cui viene a configurarsi la Direzione investigativa antimafia (DIA) sono essenzialmente quelli della composizione interforze e della massima accentuazione del livello di professionalità degli addetti; difatti all'organismo è assegnato esclusivamente personale con qualificata esperienza investigativa, che non potrà essere gravato da compiti di carattere amministrativo o logistico, ai quali invece dovrà provvedere con i propri servizi il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Sul fronte dell'attività di polizia giudiziaria la DIA è posta a disposizione della magistratura inquirente, che se ne avvarrà nei modi e secondo i criteri di coordinamento delle specifiche indagini sui fatti mafiosi, dettati nel quadro della riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero in questo settore; ciò allo scopo di poter utilizzare senza dispersioni e nella maniera più efficace possibile le capacità investigative della nuova struttura.

Il provvedimento, che si compone di sette articoli, prevede all'articolo 1 la costituzione del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, presieduto dal Ministro dell'interno, e costituito dal Capo della polizia, dai Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa e dai direttori del SISDE e del SISMI.

La norma intende realizzare un livello di più efficace coordinamento delle forze di polizia, in quanto la peculiare composizione dell'organo collegiale di nuova creazione potrà consentire di supportare costantemente l'azione del Ministro dell'interno nell'esercizio della sua funzione di autorità nazionale di pubblica sicurezza e di alta direzione dei servizi posti a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Al Consiglio generale spetta la elaborazione delle strategie anticrimine e degli obiettivi da assegnare a ciascuna forza di polizia, la razionalizzazione delle risorse e dei mezzi disponibili sul fronte della lotta alla criminalità organizzata, nonché la verifica periodica dei risultati conseguiti in relazione agli indirizzi formulati, proponendo, ove ciò necessiti, l'adozione di provvedimenti atti a rimuovere carenze o inefficienze, accertandone le relative responsabilità.

La norma prevede, altresì, che i poteri decisionali e di indirizzo del Consiglio generale diano luogo all'emanazione di apposite direttive che dovranno essere attuate dalle singole Forze di polizia e dall'organismo (DIA) di cui all'articolo 3.

L'articolo 2 indirizza l'attività informativa del SISDE e del SISMI, rispettivamente per l'area interna ed internazionale, verso l'acquisizione di notizie riguardanti l'azione di gruppi criminali organizzati, nel presupposto che la penetrazione e diffusione nel tessuto sociale del fenomeno mafioso è suscettibile di condizionare pesantemente la vita delle istituzioni e la pacifica convivenza.

La norma prevede a tal fine che con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri siano dettati criteri di adeguamento dell'attività informativa dei predetti apparati di sicurezza e stabilisce, altresì, che anche tale attività informativa venga assoggettata al controllo parlamentare previsto dall'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

L'articolo 3 istituisce, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, la Direzione investigativa antimafia (DIA), con il compito di assicurare lo svolgimento in forma coordinata delle attività di investigazione preventiva in materia di criminalità organizzata, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria per i delitti di associazione di tipo mafioso.

Un profilo rilevante dell'attività di questo nuovo organismo si riscontra nell'obiettivo di far emergere e approfondire le connotazioni strutturali, le articolazioni e i collegamenti interni ed internazionali delle organizzazioni criminali, nonché gli scopi e le

modalità operative delle organizzazioni medesime.

La DIA, che viene articolata in fase di prima organizzazione in tre reparti rispettivamente riguardanti le investigazioni preventive, le investigazioni giudiziarie e le relazioni internazionali, sarà destinataria delle informazioni provenienti da tutti i servizi centrali e interprovinciali di polizia giudiziaria istituiti dall'articolo 12 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991. Per quanto attiene specificamente alle investigazioni preventive, la direzione e la responsabilità delle relative attività sono demandate all'Alto commissario, che ne riferisce periodicamente al Consiglio generale di cui all'articolo 1.

A tal riguardo, mentre è apparso del tutto conseguenziale, in relazione agli specifici compiti di *intelligence* già attribuitigli dall'ordinamento, conferire all'Alto commissario la sovraordinazione funzionale del settore delle investigazioni preventive, la direzione tecnico-operativa del nuovo organismo risulta opportunamente affidata a un responsabile scelto tra funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato o tra ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, con specifica esperienza nel campo della lotta al fenomeno mafioso.

Coerentemente alla scelta del modulo interforze, si prevede che il personale addetto alla DIA provenga dagli organici delle tre forze di polizia e che, con successivo decreto del Ministro dell'interno, siano determinati gli aspetti organizzativi e funzionali dei reparti e delle divisioni

nei quali risulterà articolata la nuova struttura.

L'articolo 4 si occupa delle disposizioni concernenti il personale da destinare alla DIA, statuendo che, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro (sentito il Consiglio Generale di cui all'articolo 1) sarà definita la dotazione di personale e mezzi di cui la nuova struttura si avvarrà nella sua prima fase.

La norma prevede, altresì, che entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento si provveda alla selezione del personale che chiederà di entrare a far parte della DIA, in modo da poter disporre, in linea con uno dei criteri ispiratori del presente provvedimento, di elementi altamente specializzati.

Successivamente, con appositi strumenti legislativi si provvederà a realizzare l'organizzazione definitiva della DIA, mediante l'istituzione di appositi ruoli di investigatori e la disciplina del relativo ordinamento.

Al fine di consentire il necessario raccordo del nuovo organismo con tutti gli altri uffici, reparti e strutture delle forze di polizia, si stabilisce che un vice direttore generale della pubblica sicurezza, da nominarsi appositamente, provveda ad assicurare le relative attività di collegamento.

Una previsione di rilevante spessore e significato è, infine, quella contenuta nell'articolo 5 nel quale si stabilisce che il Ministro dell'interno riferisca semestralmente al Parlamento sull'attività svolta dalla DIA e presenti alle Camere un rapporto annuale sul fenomeno della criminalità organizzata.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RELAZIONE TECNICA

Tabella 1

PREFETTO di 1ª classe	1991 Nov.-Dic.	1992	1993	1994
Stipendio + 13ª	12.349.000	74.095.000	74.095.000	77.680.599
Ind. int. spec. + 13ª	4.034.500	17.482.800	17.482.800	17.482.800
Contributi previdenziali	701.000	4.208.500	4.208.500	4.412.601
Contributi assistenziali	1.572.500	3.840.000	3.840.000	3.840.000
Contributi assistenziali (oltre 40 milioni 3,80 per cento)	-	1.959.700	1.959.700	2.096.000
Totale parziale 1) ...	18.657.000	101.586.000	101.586.000	105.512.000
Indennità di P.S.	3.276.000	13.104.000	13.104.000	13.104.000
Contributi previdenziali	186.000	744.000	744.000	744.000
Contributi assistenziali (oltre 40 milioni)	315.000	498.000	498.000	498.000
Totale parziale 2) ...	22.434.000	115.932.000	115.932.000	119.858.000
Straordinario-media ore 50 mensili costo orario lire 46.045	4.604.500	27.627.000	27.627.000	27.627.000
Totale complessivo ...	27.038.500	143.559.000	143.559.000	147.845.000

Si è ipotizzato il calcolo per il prefetto di 1ª classe alla 4ª fascia stipendiale con decorrenza successiva classe 5ª al 1º gennaio 1994.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 2

PREFETTO	1991 Nov.-Dic. classe 2 ^a	1992 classe 2 ^a	1993 classe 2 ^a	1994 classe 3 ^a
Stipendio + 13 ^a	12.636.900	54.760.100	54.760.100	57.693.700
Ind. int. spec. + 13 ^a	3.823.700	16.569.000	16.569.000	16.569.000
A carico dello Stato:				
Contributi previdenziali	717.700	3.110.300	3.110.300	3.277.700
Contributi assistenziali	625.500	5.030.500	5.030.500	5.141.900
Totale parziale 1) ...	17.803.800	79.469.900	79.469.900	82.682.300
Indennità di P.S.	3.024.000	12.096.000	12.096.000	12.096.000
A carico dello Stato:				
Contributi previdenziali	85.800	343.500	343.500	343.500
Contributi assistenziali	114.900	459.600	459.600	459.600
Totale parziale 2) ...	3.224.700	12.899.100	12.899.100	12.899.100
Straordinario-media ore 50 mensili costo orario lire 38.966				
Totale 3) ...	3.896.600	23.379.600	23.379.600	23.379.600
Totale 1+2+3 ...	24.925.100	115.748.600	115.748.600	118.961.000
Totale × 5 unità ...	124.625.500	578.743.000	578.743.000	594.805.000
Totale × 13 unità ...	324.026.300	1.504.731.800	1.504.731.800	1.546.493.000

Si è ipotizzato il calcolo per il prefetto alla 2^a fascia stipendiale con decorrenza successiva classe 3^a dal 1° gennaio 1994.

**ONERE DI SPESA PER CORRISPONDERE AL PERSONALE DELLA DIA
L'INDENNITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N. 486 DEL
1988**

1) L'indennità mensile lorda spettante al personale in servizio presso l'Ufficio dell'Alto commissario è la seguente:

Vice Questore aggiunto	903.000	} (media mensile 791.000)
Commissario Capo	774.000	
Commissario, vice Commissario + livello 7° e 6°-bis	697.000	
6° livello	619.000	} (media mensile 554.000)
5° livello	490.000	

2) Considerando che la DIA potrà avere presuntivamente un organico di 200 unità, di cui 133 scelte tra le qualifiche direttive e 67 tra le altre, l'onere è il seguente:

per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 è di lire 1.701.204.000;

per 15 giorni del 1991 e di lire 70.883.500.

RIEPILOGO SPESA

	1991 Nov.-Dic.	1992	1993	1994
Prefetto 1ª classe (tabella n. 1)	27.038.500	143.559.000	143.559.000	147.845.000
3 Prefetti (tabella n. 2)	324.026.300	1.504.731.800	1.504.731.800	1.546.493.000
5 Dirigenti generali P.S. (tabella n. 2)	124.625.500	578.743.000	578.743.000	594.805.000
Indennità di cui all'articolo 3 della legge n. 486 del 1988, per n. 200 unità	70.883.500 *	1.701.204.000	1.701.204.000	1.701.204.000
TOTALE ...	546.573.800	3.928.237.800	3.928.237.800	3.990.347.000

(*) L'onere è stato calcolato presumendo un organico di 200 unità di cui 133 tra qualifiche direttive e 66 fra le altre. Le 200 unità si aggiungono al personale che viene trasferito dall'Ufficio dell'Alto commissario alla DIA. Per l'anno 1991 l'onere è stato calcolato per soli 15 giorni tenuto conto dei tempi tecnici necessari per la costituzione degli uffici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 ottobre 1991, n.345, recante disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata.

Decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1991. ()*

Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apprestare, nell'ambito dell'ordinamento vigente in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, idonei strumenti volti a rafforzare il coordinamento delle forze di polizia e ad adeguare le attività informative e di sicurezza, nonché l'organizzazione dei servizi investigativi alle specifiche finalità di prevenzione e repressione della criminalità organizzata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa, delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata)

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, presieduto dal Ministro dell'interno quale responsabile dell'alta direzione e del coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il Consiglio è composto:

- a) dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza;
- b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
- c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;
- d) dall'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa;
- e) dal Direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica;
- f) dal Direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare.

(*) *V. anche, il successivo errata-corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6 novembre 1991.*

2. Il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata provvede, per lo specifico settore della criminalità organizzata, a:

a) definire e adeguare gli indirizzi per le linee di prevenzione anticrimine e per le attività investigative, determinando la ripartizione dei compiti tra le forze di polizia per aree, settori di attività e tipologia dei fenomeni criminali, tenuto conto dei servizi affidati ai relativi uffici e strutture, anche interforze, operanti a livello centrale e territoriale;

b) individuare le risorse, i mezzi e le attrezzature occorrenti al funzionamento dei servizi e a fissarne i criteri per razionalizzarne l'impiego;

c) verificare periodicamente i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi strategici delineati e alle direttive impartite, proponendo, ove occorra, l'adozione dei provvedimenti atti a rimuovere carenze e disfunzioni e ad accertare responsabilità e inadempienze;

d) concorrere a determinare le direttive per lo svolgimento delle attività di coordinamento e di controllo da parte dei prefetti dei capoluoghi di regione, nell'ambito dei poteri delegati agli stessi.

3. Il Consiglio generale emana apposite direttive da attuarsi a cura degli uffici e servizi appartenenti alle singole forze di polizia, nonché dell'organismo previsto dall'articolo 3.

4. All'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza sono attribuite le funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Consiglio.

Articolo 2.

(Attività informativa)

1. Nell'ambito delle attività per le informazioni e la sicurezza dello Stato previste dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, ferme restando le attribuzioni e la disciplina degli ordinamenti ivi previsti, spetta al SISDE ed al SISMI, rispettivamente per l'area interna e quella esterna, svolgere attività informativa e di sicurezza da ogni pericolo o forma di eversione dei gruppi criminali organizzati che minacciano le istituzioni e lo sviluppo della civile convivenza. A tal fine, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, di concerto con i Ministri della difesa e dell'interno, emana le direttive e determina i criteri di adeguamento dell'attività informativa del SISDE e del SISMI alle specifiche finalità previste dal presente decreto.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 9 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, le informazioni e ogni altro elemento relativi a fatti comunque attinenti a fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso, di cui il SISDE ed il SISMI vengano in possesso, devono essere immediatamente comunicati all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il controllo sulle attività previste dal comma 1 è esercitato dal Comitato di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, con l'osservanza delle modalità e procedure ivi indicate.

Articolo 3.

(Direzione investigativa antimafia)

1. È istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, una Direzione investigativa antimafia (DIA) con il compito di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso o comunque ricollegabili all'associazione medesima.

2. Formano oggetto delle attività di investigazione preventiva della Direzione investigativa antimafia le connotazioni strutturali, le articolazioni e i collegamenti interni ed internazionali delle organizzazioni criminali, gli obiettivi e le modalità operative di dette organizzazioni, nonché ogni altra forma di manifestazione delittuosa alle stesse riconducibile.

3. La Direzione investigativa antimafia nell'assolvimento dei suoi compiti opera in stretto collegamento con gli uffici e le strutture delle forze di polizia esistenti a livello centrale e periferico.

4. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono fornire ogni possibile cooperazione al personale investigativo della DIA. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, devono costantemente informare il personale investigativo della DIA, incaricato di effettuare indagini collegate, di tutti gli elementi informativi ed investigativi di cui siano venuti comunque in possesso e svolgere, in collaborazione con gli stessi, gli accertamenti e le attività investigative eventualmente richiesti.

5. All'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, ferme restando le attribuzioni previste dal decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni e integrazioni, è affidata la direzione, con connessa responsabilità, delle attività svolte dalla DIA, delle quali è tenuto a riferire periodicamente al Consiglio generale di cui all'articolo 1.

6. Alla DIA è preposto un responsabile scelto fra funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore e ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che abbiano maturato specifica esperienza nel settore della lotta alla criminalità organizzata.

7. La DIA si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

8. Il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio generale di cui all'articolo 1, determina l'organizzazione della DIA secondo moduli rispondenti alla diversificazione dei settori d'investigazione e alla specificità degli ordinamenti delle forze di polizia interessate, fermo restando che in ogni caso, nella prima fase, l'organizzazione è articolata come segue:

- a) reparto investigazioni preventive;
- b) reparto investigazioni giudiziarie;
- c) reparto relazioni internazionali ai fini investigativi.

9. Alla determinazione del numero e delle competenze delle divisioni in cui si articolano i reparti di cui al comma 8 si provvede con le modalità e procedure indicate nell'articolo 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni. Con le stesse modalità e procedure si provvede alla preposizione ed assegnazione del personale ai reparti e alle divisioni, secondo principi di competenza tecnico-professionale e con l'obiettivo di realizzare nei confronti dei titolari degli uffici predetti di pari livello una sostanziale parità ed equiordinazione di funzioni, anche mediante il ricorso al criterio della rotazione degli incarichi.

10. In attuazione di quanto stabilito nel presente articolo, con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno dettate norme per l'unificazione nella DIA di tutte le attività dell'ufficio dell'Alto Commissario che riguardano compiti assegnati dal presente decreto al medesimo organismo.

Articolo 4

(Disposizioni concernenti il personale)

1. Nella prima attuazione del presente decreto, la dotazione di personale e mezzi da porre a disposizione della Direzione investigativa antimafia è determinata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio generale di cui all'articolo 1. Al funzionamento della Direzione investigativa antimafia, nonché ai compiti attinenti alla gestione tecnico-logistica e alla direzione e amministrazione del personale alla stessa assegnato, provvede il Dipartimento della pubblica sicurezza. All'assegnazione del personale, scelto tra appartenenti, rispettivamente, ai ruoli dirigenziali e direttivi della Polizia di Stato e ai ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, si provvede con l'osservanza delle modalità e procedure indicate nel presente articolo.

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, da adottarsi su proposta del Ministro dell'interno, bandisce un concorso unico nazionale riservato agli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, di qualifica non inferiore a commissario o grado equiparato e non

superiore a vice questore aggiunto o grado equiparato, ai fini dell'assegnazione alla DIA. Al concorso, da effettuarsi mediante selezione per titoli di servizio, sono ammessi a partecipare i funzionari ed ufficiali sopraindicati che ne facciano domanda nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Con apposito decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi in deroga a quanto stabilito al comma 4 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni concernenti le modalità di svolgimento del concorso, l'individuazione delle categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria, nonché la composizione della commissione esaminatrice.

4. I funzionari e gli ufficiali risultati vincitori del concorso per titoli di servizio di cui al comma 2 sono assegnati, con decreto del Ministro dell'interno, alla DIA, previa comunicazione alle amministrazioni interessate. Ai predetti funzionari e ufficiali, ferme restando le posizioni di stato e il trattamento economico loro attribuiti dai rispettivi ordinamenti, si applicano per tutta la durata dello loro permanenza presso la DIA le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge 15 novembre 1988, n. 486.

5. Con successivo provvedimento legislativo saranno istituiti appositi ruoli di investigatori speciali del Ministero dell'interno, determinandone il relativo ordinamento, le dotazioni organiche, gli stati giuridici e le progressioni di carriera, i trattamenti economici in attività di servizio e di quiescenza, e saranno dettate le particolari disposizioni riguardanti il personale già impiegato presso la DIA.

6. Al fine di assicurare i collegamenti tra la DIA e gli altri uffici, reparti e strutture delle forze di polizia, ivi compresi i servizi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, la dotazione organica dei prefetti di prima classe è incrementata di un'unità da assegnarsi al Dipartimento di pubblica sicurezza con funzioni di vice direttore generale, direttore centrale della polizia criminale.

7. Su proposta del Ministro dell'interno, un'aliquota di prefetti, nel limite massimo del 15 per cento della dotazione organica, può essere collocata a disposizione, oltre a quella stabilita dall'articolo 237 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e in deroga ai limiti temporali ivi previsti, per le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti affidati all'Alto Commissario dalla vigente normativa e per quelle connesse all'attuazione del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221.

8. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, su proposta del Ministro dell'interno, un contingente di dirigenti generali della polizia di Stato, nel numero massimo di cinque unità, può essere collocato in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche in eccedenza all'organico previsto per il SISDE dalle disposizioni vigenti.

Articolo 5

(Relazione al Parlamento)

1. Il Ministro dell'interno riferisce, ogni sei mesi, al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia e presenta, unitamente con la relazione di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, un rapporto annuale sul fenomeno della criminalità organizzata.

Articolo 6

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 547 milioni per l'anno finanziario 1991 ed in lire 3.930 milioni per gli anni 1992 e 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2653 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1991.

COSSIGA

ANDREOTTI - SCOTTI - MARTELLI - ROGNONI
- FORMICA - CARLI - CIRINO POMICINO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI.